

**CRITERI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA OPERATIVO OB. 2 FONDO
SOCIALE EUROPEO 2007-2013 –**

OPERAZIONI ANTICRISI

**DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE N. 454 DI DATA 6 MARZO 2009**

(ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo sociale europeo” di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 09/05/2008)

1. PREMESSA

Con i presenti "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013 - operazioni anticrisi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 454 di data 6 marzo 2009 (ex. art. 2 del Regolamento concernente "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 09/05/2008) di seguito denominati anche più semplicemente "Criteri", la Provincia Autonoma di Trento regola le modalità gestionali delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, in deroga alle disposizioni "ordinarie" già adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18 luglio 2008, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 3336 di data 30 dicembre 2008.

Quelli che vengono di seguito presentati, invero, per la dimensione e per l'incidenza delle modificazioni introdotte al regime ordinario non possono neppure essere configurate quali "correzioni" o "semplificazioni"; si tratta di un vero e proprio nuovo *corpus* disciplinare che sostituisce, per le parti eventualmente non espressamente di seguito richiamate e per le azioni indicate, il regime vigente, comprese le interpretazioni che a questo sono state date dall'Amministrazione in sede di FAQ.

L'introduzione di un nuovo sistema ordinatorio della materia è motivata dalle medesime ragioni di "straordinarietà" che hanno reso indispensabile l'adozione di strumenti di programmazione specifici per il periodo congiunturale che il sistema socio-economico provinciale sta attraversando.

Le disposizioni contenute nei presenti Criteri differiscono anche in maniera sostanziale rispetto a quelli stabiliti per la generalità delle azioni a cofinanziamento FSE provinciali, in relazione ad una forte e ritenuta indispensabile necessità di ridurre radicalmente gli adempimenti imposti ai beneficiari ed ai Soggetti attuatori.

I Criteri presentati nel presente documento non risentono ancora peraltro delle azioni di semplificazione che, in sede comunitaria, potrebbero andare ad incidere sugli stessi Regolamenti quadro e verticale. L'avvenuta approvazione di tali revisioni ed il loro recepimento, ove necessario, nella normativa nazionale, daranno luogo a ulteriore revisione dei presenti criteri in termini di ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure imposte per l'attuazione delle operazioni cofinanziate.

L'utilizzo delle disposizioni di cui ai presenti criteri sarà facilitato da una guida alla gestione su supporto informatizzato (sistema informativo).

Alcune disposizioni relative alla gestione delle operazioni cofinanziate anticrisi sono già state previste nel documento di programmazione straordinaria richiamato e saranno quindi riprese in sede di formulazione dei vari Inviti a proporre (o bandi).

Le sole disposizioni contenute nei "Criteri" di cui deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18 luglio 2008, come da ultimo modificata con

deliberazione della Giunta provinciale n. 3336 di data 30 dicembre 2008 che sono fatte salve anche nell'ambito della regolamentazione di seguito riprodotta sono solo le seguenti:

- **RAPPORTI GIURIDICI FRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E SOGGETTO ATTUATORE DI INTERVENTI FORMATIVI (AFFIDATARIO O BENEFICIARIO DI CONTRIBUZIONE FSE).**
- **CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO.** I controlli esperiti dalla Struttura competente in materia di lavoro potranno realizzarsi sia in corso di svolgimento delle azioni formative, sia in momenti diversi che si configurino in "itinerare" dell'azione progettuale. Le informazioni assunte dagli ispettori potranno riguardare tutti i profili della gestione e potranno essere acquisite sia in presenza che a distanza, anche mediante colloqui con i docenti o con i soggetti formandi.
- **REGISTRI E ALTRI STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'** (non sono peraltro previste delle modalità di formazione a distanza per le operazioni stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 454 dd. 6 marzo 2009).
- **AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ A TERZI** (trattandosi di un aspetto gestionale importante; si raccomanda una attenta analisi delle disposizioni richiamate, che risultano fra l'altro corredate anche da esempi e da puntualizzazioni spesso utili operativamente).
- **CAUZIONE COSTITUITA DA FIDEIUSSIONE BANCARIA.**
- **CAUZIONE COSTITUITA DA POLIZZA FIDEIUSSORIA.**
- **RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI.** Si rammenta nello specifico che un conto corrente dedicato dovrà essere attivato per la gestione di tutte le spese connesse all'attuazione dell'azione progettuale, solo se si darà luogo alla richiesta, da parte del gestore, di anticipi o stati di avanzamento all'Amministrazione provinciale.

PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Partendo dalla specificità delle operazioni di cui trattasi, la Provincia autonoma di Trento si fa carico direttamente di una rilevante azione di promozione verso gli utenti/destinatari delle singole azioni. Ciò avverrà, in raccordo con i Centri per l'Impiego, anche attraverso l'opera degli sportelli della "Struttura Multifunzionale Territoriale" e apposite campagne pubblicitarie a carico della medesima Amministrazione.

Ai Soggetti gestori delle azioni è inibita qualsiasi ulteriore azione di promozione o pubblicizzazione avente valenza pubblica.

ASSICURAZIONE PARTECIPANTI

Il soggetto attuatore, qualora gli utenti non siano già coperti da analoghe garanzie, deve provvedere all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Inoltre il soggetto attuatore dovrà stipulare, qualora non già esistenti, idonee polizze assicurative R.C.O. e R.C.T. (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione della attività formative assegnate (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00 "Franchigia e Scoperto" pari a zero). In particolare dette polizze assicurative dovranno prevedere risarcimenti per invalidità permanente (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00 "Franchigia e Scoperto" pari a zero) e morte (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00 "Franchigia e Scoperto" pari a zero) durante tutti i periodi di formazione (in aula, in azienda, nel corso di visite di studio, ecc.).

Qualora le polizze già esistenti avessero massimali inferiori a quelli sopra previsti, sarà obbligo del Soggetto attuatore procedere alla relativa integrazione.

Il costo del premio ammissibile dovrà essere congruo rispetto ai costi di mercato.

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni suddette, si applicheranno le sanzioni rubricate quali S 04.02 indicate nei Criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18 luglio 2008, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 3336 di data 30 dicembre 2008.

PERCORSI E SOTTOARTICOLAZIONI

Si applicano i soli vincoli previsti in sede di programmazione adottata con deliberazione della Giunta provinciale n. 454 di data 6 marzo 2009 e **in nessun caso** quelli disposti con i Criteri adottati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18 luglio 2008, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 3336 di data 30 dicembre 2008.

PROGETTO E SUE VARIAZIONI

In anticipo rispetto alla realizzazione delle attività a cui si riferiscono, il Soggetto attuatore dovrà presentare alla struttura provinciale competente i seguenti documenti:

1. calendario;
2. eventuali modifiche rispetto al progetto approvato in sede di affidamento in gestione o finanziato.

Le variazioni a tali documenti dovranno essere comunicate all'Amministrazione provinciale prima di essere attuate. Tali variazioni si intenderanno approvate mediante di "silenzio assenso"; con eventuale riscontro negativo o sospensione, anche via posta elettronica, entro 3 giorni lavorativi. Restano ferme le modalità previste dai criteri "ordinari" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 del 18 luglio 2008 e s.m. in materia di comunicazione di variazione del calendario delle lezioni.

Come previsto anche dai Criteri ordinari più volte citati, il Soggetto attuatore è comunque tenuto a conservare i curricula professionali (sottoscritti in originale) di tutti i collaboratori esterni e interni (escluso il personale di segreteria) coinvolti nella realizzazione delle attività per essere esibiti a richiesta dell'Amministrazione. Il Soggetto attuatore sarà quindi direttamente responsabile della classificazione dei docenti/codocenti esterni, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di cui sopra.

La struttura provinciale competente si riserva la facoltà di effettuare dei controlli sui curricula dei docenti conservati a cura del Gestore, onde verificare la correttezza della classificazione dichiarata, anche in sede di verifica rendicontuale.

Per quanto riguarda eventuali variazioni sulle voci di spesa inizialmente approvate, si fa presente che gli unici limiti esistenti sono i vincoli generali o i parametri definiti nei presenti Criteri o nel documento di programmazione pertinente, fermo rimanendo l'importo inizialmente approvato.

LIQUIDAZIONI E FIDEJUSSIONI (ANTICIPI, STATI DI AVANZAMENTO E SALDI)

Le modalità di liquidazione dei corrispettivi e dei contributi sono stabilite nel Regolamento concernente "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo" di cui al DPP 18-125/Leg del 9/05/2008 o in altri provvedimenti che stabiliscono per le singole fattispecie criteri generali di finanziamento.

I finanziamenti sono erogati con le seguenti modalità:

1. su richiesta del Soggetto attuatore, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, un anticipo del 20 per cento del finanziamento all'avvio delle azioni formative (farà fede la prima giornata di calendario presentato);

2. eventuali stati di avanzamento a cadenza trimestrale, su richiesta del Soggetto attuatore e previa presentazione di idonea documentazione fiscale, fino al massimo di un ulteriore 60 per cento del finanziamento concesso. Gli stati d'avanzamento sono erogati a fronte di spese effettivamente sostenute e certificate mediante la compilazione della apposita modulistica.

L'erogazione dell'anticipo e degli stati di avanzamento è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti attuatori privati e beneficiari di finanziamento, di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare. Tale garanzia è svincolata dopo l'erogazione del saldo finale.

Si ricorda infine che sulle fatture/note di addebito emesse dal Soggetto attuatore, sia per gli anticipi che per il saldo finale, vanno obbligatoriamente indicati il codice e il titolo dell'attività cui si riferiscono, e la modalità di pagamento (compreso codice IBAN).

Qualora il finanziamento venga erogato nei confronti di ATI/Accordo di cooperazione od altre forme associative appositamente costituite per la realizzazione del progetto finanziato, la fideiussione dovrà essere presentata dalla Società/Ente Capofila. L'erogazione degli anticipi e del saldo verranno effettuati esclusivamente nei confronti della suddetta Società Capofila, che è l'unico membro del raggruppamento autorizzato a fatturare e ad incassare il finanziamento.

SCHEDE DI RILEVAZIONE TRIMESTRALE

Nel caso in cui **non sia richiesto alcun pagamento a titolo di stato di avanzamento** o nei singoli trimestri non sia sostenuta alcuna spesa, le schede di cui trattasi non dovranno essere trasmesse. Di entrambe le circostanze l'Amministrazione dovrà comunque essere informata tempestivamente (prima della scadenza).

Le schede di rilevazione trimestrale, per le quali risulta indispensabile richiedere la collaborazione dei Soggetti attuatori e necessarie alla Provincia Autonoma di Trento ai fini del monitoraggio finanziario e della certificazione delle spese riferibili al contributo comunitario del Fondo Sociale Europeo, riguardano gli interventi affidati in gestione o finanziati che danno viceversa luogo all'erogazione di stati di avanzamento.

Ciò che è richiesto si sostanzia nella formalizzazione e trasmissione alla struttura provinciale competente per ciascun progetto approvato avuto in gestione e/o realizzato o in fase di realizzazione di schede di rilevazione trimestrale, con relativo allegato con modalità e tempi predefiniti. Dette schede dovranno essere elaborate a partire dalla data di concessione del finanziamento, in corrispondenza al termine di ogni trimestre di calendario (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ciascun anno). Nello specifico ogni soggetto che abbia ottenuto un finanziamento e non abbia ancora acquisito il relativo saldo è tenuto a presentare, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento una dichiarazione che certifichi le spese, intese quali soli costi diretti effettivamente sostenuti e quietanzati, riferibili,

secondo il principio della cassa al trimestre interessato, comprese le eventuali rettifiche derivanti da vicoli normativi o procedurali.

Nel caso **si propongano delle richieste di pagamento a titolo di stato d'avanzamento ed in ogni caso a saldo**, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni.

Le spese considerabili sono quelle corrispondenti a fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (ai sensi delle vigenti disposizioni), si rammenta, **regolarmente quietanzati**.

Gli oneri indiretti non potranno essere comunicati, come del resto non potranno essere oggetto di "stato di avanzamento" sino alla verifica contabile e relativa certificazione finale degli oneri diretti.

Di seguito si dettagliano i singoli adempimenti.

La scheda trimestrale è molto semplice e di agevole compilazione. Si struttura, per gli interventi affidati in gestione ai sensi del capo II sezione I del Regolamento di cui al DPP n. 18-125/Leg del 9 maggio 2008, sul solo dato finanziario del **pagato** trimestrale, riferito ai costi diretti di progetto ovvero della quota di pagato riferita a costi immediatamente ed esclusivamente imputabili all'iniziativa (al netto, pertanto, dei costi indiretti e spese generali imputabili forfetariamente).

Deve essere compilata con riferimento ai quattro trimestri: 1.01.200_ - 31.03.200_; 1.04.200_ - 30.06.200_; 1.07.200_ - 30.09.200_ 1.10.200_ - 31.12.200_ e deve contenere il dato del **pagato** diretto complessivo nel trimestre considerato. **Tale importo pagato, si ribadisce relativo ai costi diretti, indicato nella scheda trimestrale corrisponde alla somma degli importi indicati** nell'allegato prospetto riepilogativo dei documenti contabili. Il prospetto deve infatti essere compilato mediante indicazione degli estremi e degli importi dei documenti contabili che sono andati a comporre il dato del pagato trimestrale riferito ai soli costi diretti.

Si rimarca che la data a cui fare riferimento per la richiesta temporizzazione delle spese è quella di "**pagamento**" di dette spese.

La scheda trimestrale proposta avrà valore di semplice "comunicazione", e dovrà essere conforme ad un modello predefinito.

La scheda trimestrale,, dovrà essere trasmessa entro il 20° giorno successivo a quello della scadenza del trimestre di riferimento.

Alla scheda dovranno essere allegate fotocopie, o file informatici che riproducano i documenti a cui la scheda si riferisce (copia dei titoli che comprovano le spese dirette sostenute e quietanzate).

Le dichiarazioni trimestrali, sono sottoposte a verifica amministrativa (100% delle dichiarazioni) ed a verifica a campione in loco di almeno il 3% da parte di revisori contabili o funzionari dell'Amministrazione.

Qualora nel corso di dette verifiche si accertino delle irregolarità o delle ipotesi di tentata frode, si avvieranno i procedimenti amministrativi pertinenti, compresa la segnalazione, se ne ricorrono gli estremi, all'autorità giudiziaria.

Per l'imputazione alle schede trimestrali degli oneri connessi a personale dipendente è rimessa facoltà al gestore di procedere secondo le seguenti modalità, da mantenere nel corso della gestione (della modalità prescelta l'Amministrazione provinciale dovrà essere notiziata):

- a) seguire un metodo completo che preveda un calcolo preciso mensile degli oneri sostenuti (cassa) per ciascun dipendente da cui si deduca costo orario e costo imputabile;
- b) calcolare solo per la prima mensilità gli oneri imputabili secondo il metodo di cui alla lettera sub a) e continuare ad operare con il medesimo costo orario standard anche a valere per le mensilità successive fino ad eventuale conguaglio a rendiconto;
- c) nel caso il finanziamento configuri "aiuto di stato", il costo standard può comprendere anche gli oneri indiretti e riflessi del personale, ancorché questi ultimi non risultino ancora "pagati" alla data della dichiarazione;
- d) non procedere ad alcuna imputazione dei relativi oneri a stato d'avanzamento: rinviando tale onere alla sola quantificazione a saldo.

COSTI AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO – OB. 2 – DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – DEFINIZIONE, SOGLIE, PROCEDURE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE/REVISIONE.

PREMESSA METODOLOGICA ED INDICAZIONI OPERATIVE

Per quanto non diversamente disposto nel seguente capitolo si rinvia alle disposizioni contenute nei “Criteri” di cui deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18 luglio 2008, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 3336 di data 30 dicembre 2008.

Il rinvio riguarda in particolare l'aspetto relativo alla RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI Anche nel caso in cui il Gestore opti per una gestione vincolata esclusivamente per costo ora di formazione, il rendiconto dovrà essere regolarmente predisposto secondo le macro voci e voci di spesa indicate nella deliberazione. Anche in tal caso dovrà inoltre essere applicata la distinzione fra oneri diretti e oneri indiretti, con la regolamentazione pertinente.

Fatti salvi i condizionamenti determinati dall'agire intempestivo o non corretto del Gestore, l'Amministrazione provinciale si impegna a verificare il consuntivo di gestione, da considerarsi “chiuso”, entro 3 mesi dalla sua consegna ed a procedere tempestivamente all'erogazione del relativo saldo.

Un rinvio si formula anche per quanto stabilito nel VADEMECUM NAZIONALE PER L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA AL FSE PO 2007-2013 e per quanto riguarda la NORMA NAZIONALE stabilita nel DPR n. 196 di data 3 ottobre 2008.

Come anticipato, tali indicazioni potranno essere riviste, in soli termini di ulteriore semplificazione degli adempimenti imposti ai Gestori, con la procedura di revisione della Regolamentazione comunitaria in fase di completamento.

COSTI AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELL'OPERATIVITA' DEL PO – Provincia autonoma di Trento – FINANZIAMENTI IN CONCESSIONE O BENEFICI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO IN PARTICOLARE PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO.

Per la preventivazione e consuntivazione degli oneri di gestione è rimessa facoltà al Gestore di operare in un **duplice modo**:

1. optare per un regime semplificato;
2. seguire le prescrizioni, i vincoli ed i parametri stabiliti con i Criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.1819 di data 18 luglio 2008 e s.m. e i sopraccitata, a cui integralmente si rinvia.

REGIME SEMPLIFICATO

Se il gestore opta per il regime semplificato, sarà chiamato a rispettare sia in sede di preventivazione che di consuntivazione esclusivamente le soglie definite di seguito, per natura dell'operazione, con riferimento alla durata della formazione complessiva (sostanzialmente si sostituisce il necessario rispetto di parametri e soglie per voce di spesa con il rispetto di un solo parametro di costo per ora di formazione). I parametri

di costo per ora di formazione sono individuati sulla base di una analisi degli oneri “storici” relativi ad azioni analoghe.

AZIONI RIFERIBILI ALL’OPERAZIONE DENOMINATA “Interventi di formazione continua in periodo di crisi economica” con i seguenti parametri: per percorsi di durata

- fino a 80 ore di formazione procapite (euro 40,00 x n° ore di formazione totale*)
- dalle 80 ore alle 120 ore di formazione procapite (euro 35,00 x n° ore di formazione totale*)
- dalle 120 ore alle 240 ore di formazione procapite (euro 30,00 x n° ore di formazione totale*)
- dalle 240 alle 360 ore di formazione procapite (euro 28,00 x n° ore di formazione totale*)
- superiori a 360 ore di formazione procapite (euro 22,00 x n° ore di formazione totale*).

Detti importi si considerano massimi per ora di formazione totale* a cui aggiungere il costo orario del personale in formazione.

AZIONI RIFERIBILI ALL’OPERAZIONE DENOMINATA “Progettazione e attuazione di interventi di formazione, rimotivazione ed accompagnamento destinati alla crescita dell’occupabilità di lavoratrici e lavoratori sospesi o in mobilità o comunque che beneficiano di ammortizzatori sociali, a seguito di crisi”: euro 35,00 massimi per ora di formazione totale* (numero partecipanti sia a preventivo che a consuntivo identificato nella misura standard pari al numero di unità di avvio). Un progetto potrà essere attivato con un numero di partecipanti pari ad almeno 8. In tali limiti non sono da considerarsi i valori erogabili dall’Amministrazione provinciale quali borse di studio.

AZIONI RIFERIBILI ALL’OPERAZIONE DENOMINATA “Attivazione di una filiera di interventi formativi personalizzati, destinati a disoccupati a seguito di crisi che non beneficiano di forme sostitutive di reddito”

- percorsi di appropriazione e riappropriazione di competenze di base e trasversali – euro 30,00 massimi per ora di formazione totale*;
- percorsi integrati di sviluppo di competenze professionali generali – euro 28,00 massimi per ora di formazione totale*;
- percorsi di costituzione di nuove professionalità complesse – euro 22,00 massimi per ora di formazione totale*.

Il numero dei partecipanti, sia a preventivo che a consuntivo, è identificato nella misura standard pari al numero di unità di avvio. Un progetto potrà essere attivato con un numero di partecipanti pari ad almeno 8.

In tali limiti non sono da considerarsi i valori erogabili dall’Amministrazione provinciale quali borse di studio.

* per FORMAZIONE TOTALE si intende la sommatoria delle durate della formazione corsuale di ciascun partecipante

In ogni caso, per garantire chiarezza, trasparenza e parità di trattamento, la Provincia Autonoma di Trento, stabilisce che l'acquisizione di beni e servizi che non si qualificano come contratti d'opera sia eseguita dai concessionari di servizi formativi solo ed esclusivamente facendo riferimento alle procedure ed ai limiti previsti dalla normativa nazionale e provinciale in materia di appalti (legge provinciale n. 23 del 1999 e s. m. Articoli e soglie da applicare saranno indicati con circolare dell'Autorità di Gestione).

I beneficiari di contributo FSE dovranno farsi carico di tali procedure solo se e nella misura che gli oneri relativi concorrano al contributo concesso (se concorrono solo alla quota privata, tali costi potranno riferirsi anche a servizi acquisiti liberamente).

AIUTI DI STATO (PER LE AZIONI RICOMPRESSE DELL'OPERAZIONE "Interventi di formazione continua in periodo di crisi economica")

Attualmente, gli interventi aziendali di formazione continua (destinati a rendere possibile o incentivare la qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, tramite l'erogazione di contributi alle imprese, o loro consorzi, associazioni di categoria, enti bilaterali, ed AT/ATS fra le imprese medesime, che attivano degli interventi formativi ad hoc) che beneficiano del concorso finanziario comunitario (FSE) prevedono una quota di contributo massimo a carico della Provincia autonoma di Trento non superiore ai limiti imposti dai Regolamenti comunitari (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

REGIME ORDINARIO

Il primo Regolamento citato riconosce (articolo 39) che gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune purché siano soddisfatte le condizioni di seguito riportate:

L'intensità dell'aiuto non supera:

- il 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica;
- il 60% dei costi ammissibili per la formazione generale.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di una intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese (per le specifiche di media e piccola impresa si veda l'allegato I del Regolamento richiamato);

Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.

Per formazione specifica si intende la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione attuale o futura, occupata

dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano limitatamente.

Per formazione generale si intende la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

Per lavoratore svantaggiato, ai nostri fini, si considera chiunque rientri in almeno una delle seguenti categorie:

- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici a livello nazionale, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

Per lavoratore disabile si intende chiunque sia:

- riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o provinciale;
- oppure caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

I costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (riconoscibili a forfait dalla Provincia autonoma di Trento in misura massima pari al 20% degli oneri diretti), sono riconoscibili a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili.

Le disposizioni contenute nel Regolamento richiamato non si applicano per gli aiuti alle imprese in difficoltà. In questo caso, qualora lo si ritenga opportuno, dovranno essere adottati i procedimenti generali imposti per la dichiarazione di compatibilità degli aiuti o dei regimi di aiuto. Si tenga peraltro presente che le imprese in "difficoltà" sono solo le seguenti:

solo se trattasi di Piccole e medie imprese;

solo:

- qualora si tratti di società a responsabilità limitata, che abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- oppure qualora, se trattasi di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- oppure, indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale di insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato.

I vincoli, i limiti all'intensità degli aiuti, le condizioni applicabili alle diverse fattispecie sopra richiamati sono quelli propri di regimi non notificati che beneficiano

di un trattamento di “specie”. Si tratta quindi di vincoli che valgono per gli incentivi da erogare alle imprese per la realizzazione di azioni formative senza alcuna altra differenziazione.

Nel caso specifico delle azioni riconducibili alla presente operazione possono viceversa applicarsi due condizioni specifiche:

- aiuti di modesta entità che non sono “oggettivamente” in grado di alterare la concorrenza e di contravvenire ai vincoli del Trattato CE (*de minimis*);
- progetti riferibili al regime di aiuti notificato dalla Provincia autonoma di Trento e/o dallo Stato Italia, solo e nel momento in cui questo sia dichiarato compatibile e legittimo dalla Commissione Europea.

REGIME DE MINIMIS

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento *de minimis* vigente si afferma infatti che “*Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.*”

Per poter beneficiare della regola *de minimis*, è necessario che l'aiuto soddisfi i seguenti criteri:

- Il massimale dell'aiuto soggetto alla regola *de minimis* in generale è di 200.000 euro (sovvenzione diretta in denaro) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo in questione è mobile per cui è necessario determinare per ciascuna nuova concessione di aiuti *de minimis*, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nei tre esercizi finanziari consecutivi (incluso l'esercizio fiscale allora in corso);
- Il massimale si applica all'importo complessivo di tutti gli aiuti pubblici considerati *de minimis*. Non incide sulla possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti di Stato in base a regimi autorizzati dalla Commissione, fatta salva la regola sul cumulo descritta in prosieguo;
- Il massimale si applica a qualsiasi tipo di aiuto, a prescindere dalla forma che assume o dall'obiettivo perseguito. L'unico tipo di aiuto escluso dal beneficio della regola *de minimis* è l'aiuto all'esportazione.

REGIME DI AIUTI NOTIFICATO E TEMPORANEO

Alla luce della Comunicazione della Commissione europea “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01)” viene introdotto un regime di aiuti temporaneo (fino al 31.12.2010) in quanto notificato e dichiarato compatibile dalla medesima Commissione europea, motivato dall'attuale situazione di crisi economica.

Allo stato attuale un simile regime risulta notificato da parte della Provincia Autonoma di Trento e da parte delle Autorità nazionali competenti ma non ancora analizzato ed approvato dalla Commissione Europea. Le disposizioni successive rimangono pertanto sottoposte ad una inevitabile “condizione sospensiva”: potranno

essere applicate solo a seguito dell'avvenuta approvazione del regime notificato da parte della Commissione Europea.

In considerazione dell'attuale situazione economica, in generale, si è comunque ritenuto opportuno da parte degli Organismi CE consentire temporaneamente la concessione di un importo di aiuto limitato, ma tuttavia compreso nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, poiché di entità superiore alla soglia indicata nel regolamento «de minimis».

Dovranno essere rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'aiuto non potrà essere superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di 500.000 euro per impresa. Tutti i valori utilizzati dovranno essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando l'aiuto sia concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto sarà l'equivalente sovvenzione lordo;
- b) l'aiuto è concesso sotto forma di regime;
- c) l'aiuto è concesso alle imprese che all'1 luglio 2008 non erano in difficoltà (secondo i termini stabiliti dal Regolamento (CE) 800/2008); esso può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;
- d) non possono beneficiare del regime di aiuto le imprese che operano nel settore della pesca;
- e) l'aiuto non costituisce aiuti alle esportazioni né aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;
- f) l'aiuto può essere concesso solo fino al 31 dicembre 2010;
- g) prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro (la Provincia autonoma di Trento nel nostro caso) deve ottenere dall'impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, su qualunque altro aiuto «de minimis» e su qualunque altro aiuto di cui al presente paragrafo da essa ricevuto nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato (o nella fattispecie la Provincia autonoma di Trento) concede l'aiuto previsto nel presente paragrafo solo dopo aver controllato che questo non porti il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 1 gennaio 2008-31 dicembre 2010 ad un livello superiore al massimale di 500 000 euro;
- h) il regime di aiuto non si applica alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”.

QUADRO RIASSUNTIVO

Al fine di favorire l'individuazione del regime applicabile alle singole fattispecie concrete, si riepilogano, in maniera schematica, per ciascuno di questi i principali requisiti richiesti e le conseguenze in termini di intensità degli aiuti concedibili. Per ciascun regime si rimanda peraltro, per gli opportuni approfondimenti, alla normativa applicabile, in parte riassunta nei presenti criteri.

REGIME	CONDIZIONI	%LE DI CONTRIBUZIONE
ordinario	Esclusi alcuni settori: pesca e acquacoltura, produzione primaria (agricoltura), trasformazione	Formazione specifica 25% Formazione generale 60%

	<p>commercializzazione prodotti agricoli, industria carboniera, industria siderurgica, costruzioni navali, fibre sintetiche.</p> <p>L'aiuto non può riferirsi ad attività connesse all'esportazione e non può essere condizionato all'impiego di prodotti interni.</p>	<p>Maggiorazioni (fino a contribuzione complessiva max 80%):</p> <p>+ 10% se utenti svantaggiati o disabili</p> <p>+10% medie imprese</p> <p>+ 20% piccole imprese</p>
de minimis	<p>Max contribuzione pubblica complessiva "de minimis" inferiore ai 200.000 euro negli ultimi 3 anni.</p> <p>No se aiuto all'esportazione.</p> <p>No per settori agricoltura e pesca.</p>	100%
regime notificato temporaneo	<p>Max contribuzione pubblica complessiva "de minimis" inferiore ai 500.000 euro negli ultimi 3 anni.</p> <p>No per settori agricoltura e pesca.</p> <p>No se aiuto all'esportazione.</p> <p>Concessione entro il 31.12.2010.</p>	100%